



Roma, 30 novembre 1999

**CIRCOLARE N. 159/1999**

**OGGETTO: LAVORO - APPRENDISTATO - COMUNICAZIONE DELLE ASSUNZIONI - D.M. 7.10.1999, SU G.U. N.243 DEL 15.10.1999.**

Le imprese che assumeranno nuovi apprendisti dovranno darne apposita comunicazione entro 30 giorni, anche tramite le associazioni di categoria, agli uffici regionali competenti.

In via transitoria, tutti i contratti di apprendistato stipulati tra il 19 luglio '98 (data stabilita dalla legge 196/97) e il 13 dicembre 1999 dovranno essere comunicati alle regioni entro il 13 gennaio 2000.

E' quanto stabilito dal decreto indicato in oggetto con il quale il Ministro del Lavoro ha approvato anche il modello da utilizzare per la comunicazione di cui trattasi.

Si rammenta che la citata legge 196/97 ("legge Treu"), nel riformare la disciplina dell'apprendistato ha stabilito che, su specifica richiesta delle regioni, le aziende dovranno sottoporre gli apprendisti ad appositi corsi di formazione extra aziendale di almeno 120 ore annue. In assenza della suddetta richiesta le aziende sono svincolate da ogni obbligo e possono quindi continuare a beneficiare dalle agevolazioni contributive senza alcuna riserva.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/1999

Allegato uno

G.U. N. 243 DEL 15 10 1999 (fonte Guritel).

**DECRETO 7 ottobre 1999.**

**Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione".**

**Art. 1.**

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.

Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Detta comunicazione puo' pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

**Art. 2.**

Le iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attivita' dell'apprendista.

**Art. 3.**

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale verifica periodicamente l'attuazione delle finalita' previste dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 attraverso l'attivita' di monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui e' affidato il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per gli apprendisti entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 4.**

Il presente provvedimento entra in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale periodo le regioni definiranno le modalita' della comunicazione di cui all'art. 1, che deve comunque contenere i dati del modello allegato.

Roma, 7 ottobre 1999

Il Ministro: Salvi